

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE1^a (Affari Costituzionali)5^a (Bilancio)6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 22 APRILE 2009

25^a Seduta (1^a pomeridiana)Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

BALDASSARRI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1117-B) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **BALDASSARRI**, in relazione al calendario dei lavori, propone di proseguire l'esame del provvedimento nel corso della giornata odierna al termine dei lavori dell'Assemblea, al fine di procedere con l'illustrazione degli emendamenti, e per procedere poi nella giornata di domani alla votazione delle proposte emendative. Dichiara quindi aperta la discussione generale del provvedimento.

Il senatore **VITALI (PD)** sottolinea come il testo in esame risulti il frutto di un intenso lavoro svolto tra le forze della maggioranza e dell'opposizione, sottolineando come quest'ultima abbia contribuito alla definizione dei contenuti del provvedimento mediante le successive modifiche apportate presso i due rami del Parlamento. In particolare, sottolinea come molte delle modifiche apportate al provvedimento risultino ispirate al disegno di legge in materia di federalismo fiscale presentato dalla propria parte politica, evidenziando altresì come una parte consistente dei cambiamenti operati sul testo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati risulti l'accoglimento di posizioni espresse dalle forze di opposizione. Rileva, tuttavia, come la discussione sul disegno di legge in materia di federalismo fiscale si inserisca in un contesto caratterizzato da una posizione di spiccato centralismo da parte dell'Esecutivo nella gestione dei rapporti con gli enti locali, ciò risultando in contrasto con il quadro delineato dal provvedimento in materia di federalismo fiscale. Richiamando, al riguardo, le misure adottate con il decreto-legge n. 5 del 2009, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, rileva peraltro come la posizione del Governo risulti in totale disaccordo con i contenuti di un ordine del giorno della propria parte politica approvato presso la Camera dei deputati in materia di modifica del patto di stabilità interno e di finanza locale. Si sofferma poi sui temi della carta delle autonomie locali, che avrebbe dovuto costituire il punto di partenza per la definizione degli assetti delle competenze degli enti locali, al fine della successiva individuazione dei livelli di finanziamento. Formula osservazioni circa la mancata presentazione di dati relativi ai conti delle finanze locali, che avrebbero dovuto costituire un elemento fondante per la definizione del quadro complessivo di attuazione del federalismo

fiscale. Il federalismo fiscale si colloca nel più ampio tema del nuovo assetto istituzionale, per cui sottolinea la necessità di adottare misure idonee implicanti la ridefinizione del quadro delle funzioni del Parlamento anche in termini di riduzione del numero dei rappresentanti, temi che erano già oggetto del citato ordine del giorno approvato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e rispetto ai quali, invece, l'attuale Governo sembra agire in difformità, configurando un modello ispirato alla centralità del ruolo dell'Esecutivo.

Dà conto, quindi, su tali profili critici, della presentazione, da parte del proprio Gruppo politico, di un apposito ordine del giorno volto a sottolineare l'importanza dei temi in rilievo. In relazione alle specifiche modifiche apportate presso la Camera dei deputati, valuta positivamente le misure di rafforzamento dei poteri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, richiamando in particolare i contenuti dell'articolo 3, comma 1, nonché comma 5, lettera c), in tale materia. Risultano altresì positive le modifiche apportate in materia di attuazione del principio di territorialità delle imposte, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera hh), in conformità alle previsioni dell'articolo 119 della Costituzione. Risulta, inoltre, meglio definita la scansione con cui dovranno essere emanati i decreti legislativi attuativi della delega, risultando altresì positiva la precisazione dell'articolo 20, comma 2, in materia di definizione mediante legge statale della determinazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni. In materia di patto di convergenza, richiama le modifiche apportate all'articolo 2 e all'articolo 18, emergendo inoltre un rafforzamento delle procedure di codecisione; risulta poi apprezzabile l'abolizione della riserva di aliquota per le regioni, risultando altresì di rilevante importanza il tema dei territori a bassa capacità fiscale. L'articolo 14 introduce misure volte all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che risulta quindi particolarmente condivisibile, così come la prevista compartecipazione degli enti locali nella lotta all'evasione fiscale, ai sensi dell'articolo 26 del testo in esame. Svolge inoltre rilievi critici in ordine alle previsioni introdotte in materia di regioni a statuto speciale, ai sensi dell'articolo 27, posto che non viene prevista la sottoposizione delle medesime al rispetto del patto di convergenza. Formula, inoltre, rilievi critici in ordine all'ampliamento della platea delle città metropolitane rispetto all'elencazione prevista dalla normativa sinora vigente, che costituisce un dato negativo e suscettibile di comportare futuri ulteriori ampliamenti che risulterebbero insostenibili. Risulta altresì non condivisibile l'eliminazione dal testo del riferimento al diritto allo studio tra i livelli essenziali delle prestazioni, in relazione al quale la propria parte politica propone, attraverso proposte emendative, il ritorno al testo come approvato dal Senato, in prima lettura. Si sofferma sui profili che risulterebbero meritevoli di modifiche migliorative, richiamando i temi dei fondi perequativi, da meglio definire, nonché del trasporto pubblico locale, che risulterebbe da inserire tra i livelli essenziali, così come il tema dei beni culturali e dell'edilizia scolastica, che andrebbero considerati quali funzioni fondamentali, mentre un miglioramento del testo sarebbe necessario in materia di autonomia contrattuale degli enti locali. Si sofferma sul tema del patto di stabilità interno, evidenziando la difficoltà della situazione che attualmente interessa molti dei comuni italiani, le cui gestioni di bilancio risultano altamente a rischio di mancato rispetto dei vincoli posti dal patto, in relazione alle spese per opere infrastrutturali già deliberate e assegnate con procedure di affidamento ed in corso d'esecuzione. Il sistema attuale non appare, infatti, sostenibile dagli enti locali, per cui occorre una modifica del funzionamento del sistema del patto di stabilità interno in relazione alle spese per investimenti; qualora a tale riforma non si dovesse addvenire in tempi utili, è necessaria una sospensione temporanea e selettiva della valenza dei vincoli posti, al fine di consentire ai comuni di fronteggiare le proprie gestioni di bilancio, anche in relazione all'attuale contesto di grave crisi economica che interessa il Paese.

Ritiene quindi di avere illustrato l'ordine del giorno n. 1, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Il senatore [PETERLINI](#) (*UDC-SVP-Aut*) rileva che molte rilevanti questioni dell'attuazione del federalismo fiscale restano aperte; in particolare manca l'indicazione specifica dei tributi e delle effettive misure per il finanziamento dei vari livelli di governo.

Rileva che il quadro costituzionale, dopo la riforma costituzionale del 2001 e con l'attuazione del federalismo fiscale si completa nel senso di un opportuno, progressivo rafforzamento delle prerogative regionali.

A suo avviso, l'attuazione del federalismo fiscale non solo soddisfa l'esigenza di autofinanziamento degli enti territoriali, ma favorisce anche l'attuazione del principio di sussidiarietà e del principio di perequazione previsti dalla Costituzione. A tale proposito, osserva che il fondo perequativo dovrebbe essere impiegato, come accade in altri Paesi, non solo per finanziare l'erogazione delle prestazioni di base, ma anche per promuovere lo sviluppo economico delle Regioni più svantaggiate.

Esprime poi la preoccupazione che il decentramento delle funzioni di Governo sia compensato a livello statale da una concentrazione di poteri nelle mani dell'Esecutivo, con conseguente svuotamento del ruolo e della funzione del Parlamento. A tale riguardo, auspica che il processo di riforma si completi con l'istituzione di una Camera federale.

Auspica infine che il trasferimento delle competenze e delle risorse alle Regioni favorisca la gestione delle funzioni pubbliche e solleciti una maggiore responsabilità sul versante delle entrate fiscali. Teme infatti che al decentramento delle funzioni non corrisponda un'opportuna riduzione della struttura dell'amministrazione centrale dello Stato, con conseguente aggravio per il debito pubblico.

Esprime in conclusione apprezzamento per il fatto che il testo in esame tiene nella giusta considerazione le prerogative delle Regioni a statuto speciale, previste dalle leggi costituzionali.

Il senatore **BIANCO** (PD), ricordando le numerose dichiarazioni con le quali più esponenti del Governo, e in particolare i ministri Calderoni e Maroni, avevano assicurato l'imminente presentazione delle iniziative in materia di Carta delle autonomie, rileva che l'impegno affinché lo statuto e le funzioni degli enti locali fossero definiti contestualmente alla discussione del disegno di legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale è stato nei fatti disatteso.

Invita dunque il Governo ad assumere iniziative chiare e concludenti e a fornire al Parlamento una risposta definitiva in proposito. Sottolinea il rilievo che tale argomento assume anche ai fini della valutazione da parte del suo Gruppo del disegno di legge in esame.

Il senatore **D'UBALDO** (PD) manifesta le proprie perplessità di fronte al testo in esame. Esso, a suo avviso, delude le aspettative di un movimento squisitamente autonomista soprattutto per la subalternità della posizione dei Comuni e delle Province rispetto alle Regioni, in violazione del principio di equiordinazione affermato dalla Costituzione. Inoltre, esprime preoccupazione per il disallineamento dei dati delle contabilità degli enti territoriali e dello Stato, rilevata anche dal Ragioniere generale dello Stato in una recente audizione presso la Commissione bilancio, e per il progressivo trasferimento di poteri in materia di finanza degli enti locali dal Ministro dell'interno al Ministro dell'economia.

Si sofferma, tra l'altro, sulla previsione di due fondi, uno dei quali sarà impiegato dalle Regioni per interventi perequativi presso Comuni e Province; uno schema che appare, a suo avviso, in evidente contrasto con l'equiordinazione di Comuni, Province e Regioni prevista dalla Carta costituzionale.

Osserva infine che la riforma in discussione, che reca un riordino tributario e finanziario necessario per il funzionamento degli enti territoriali, implica una saldatura con la prospettiva di una revisione della forma di governo in senso presidenzialista, sostenuta da alcune parti politiche: tale circostanza, a suo avviso, dovrebbe indurre i Gruppi del centro-sinistra a osservare una maggiore cautela.

Il senatore **BARBOLINI** (PD) ritiene che la mancata definizione di una Carta delle autonomie locali costituisca una grave lacuna in vista dell'attuazione del federalismo fiscale. Esprime preoccupazione per il fatto che, malgrado i miglioramenti apportati nell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, risulti tuttora insufficiente la disciplina del finanziamento delle funzioni non fondamentali dei Comuni. A suo avviso ciò darà luogo a complicazioni e contraddizioni in sede di attuazione.

Inoltre, ribadisce l'esigenza di disporre di simulazioni finanziarie per conoscere gli effetti che la modulazione delle entrate avrebbe sulla capacità degli enti locali di garantire l'erogazione dei servizi. Tale esigenza, che sarà ribadita in un ordine del giorno di cui preannuncia la presentazione da parte del proprio Gruppo, assume un rilievo anche maggiore nella fase transitoria, prima che si proceda all'attuazione della delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente **BALDASSARRI** avverte che la seduta notturna, già convocata alle ore 21, sarà anticipata alle ore 19,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1117-B

G/1117-B/1/1, 5 e 6

LUSI, STRADIOTTO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, D'UBALDO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, MERCATALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1117-B recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"
impegna il Governo,

a presentare al Parlamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge recanti norme in materia di:

a) individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali, di conferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali e norme di principio per la legislazione regionale;

b) adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e per l'adozione della «Carta delle autonomie locali»;

c) disciplina e istituzione delle città metropolitane;

d) ordinamento di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione.

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 22 APRILE 2009
26^a Seduta (2a^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(1117-B) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana.

Il presidente **BALDASSARRI** dichiara chiusa la discussione generale.

Il RELATORE rinuncia alla replica, riservandosi di intervenire in sede di espressione del parere sugli emendamenti.

Interviene in replica il ministro CALDEROLI, il quale si sofferma sui profili di maggiore criticità evidenziati in discussione generale dal senatore Vitali e che si riferiscono ad alcune puntuali modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda l'inserimento della città di Reggio Calabria tra le Città metropolitane, ricorda di essersi rimesso all'Assemblea al momento dell'espressione del parere.

Quanto alle altre modifiche sulle quali il senatore Vitali ha espresso le sue riserve, rileva che si tratta di emendamenti presentati da deputati dell'opposizione e votati all'unanimità.

Svolge, infine, alcune considerazioni circa le previsioni introdotte in materia di Regioni a Statuto speciale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente **BALDASSARRI** comunica che la seduta di domani, giovedì 23 aprile, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 11 e in ogni caso al termine della seduta dell'Assemblea.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 21,25.

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 23 APRILE 2009
27^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 11,15

IN SEDE REFERENTE

(1117-B) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **BALDASSARRI**, con l'accordo unanime, avverte che si passerà alla illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti presentati a tutti gli articoli del disegno di legge (pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta).

Il senatore **VITALI (PD)** illustra l'ordine del giorno G/1117-B/1/1, 5 e 6 (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della 1^a seduta pomeridiana di ieri). Prendendo atto delle assicurazioni fornite ieri dal ministro Calderoli davanti alla 1^a Commissione permanente in merito alla presentazione dei disegni di legge in materia di individuazione e allocazione delle funzioni degli enti locali, ritiene opportuno sollecitare il Governo affinché, dopo il confronto con le Regioni, formalizzi le proprie iniziative legislative.

L'attuazione del federalismo fiscale, a suo avviso, dovrebbe realizzarsi contestualmente all'attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione: la riallocazione delle funzioni amministrative in base al principio di sussidiarietà, infatti, determinerebbe non solo un risparmio di risorse ma anche una maggiore efficienza delle istituzioni, offrendo anche strumenti adeguati per procedere a un'opportuna semplificazione delle strutture amministrative dello Stato.

Illustra quindi l'emendamento 2.1, volto a prevedere, tra i principi e criteri direttivi della delega, anche la determinazione dei meccanismi con cui promuovere la convergenza dei diversi territori verso i costi e i fabbisogni *standard* e ad assicurare un processo pluriennale di convergenza degli obiettivi di servizio.

Il presidente **BALDASSARRI**, illustra l'emendamento 2.4, tendente a prevedere il principio che l'attuazione del federalismo deve assicurare una riduzione della pressione fiscale. Ricorda in premessa che il federalismo fiscale trova il suo fine ultimo nella razionalizzazione delle spese, sulla piena responsabilità degli enti decentrati nelle decisioni di entrate e spese, nella riduzione dei costi dei servizi erogati. Dopo aver accennato ad un ordine del giorno da lui presentato in prima lettura e accolto dal Governo in Assemblea, di analogo tenore all'emendamento, specifica che la proposta emendativa è volta a contenere la pressione fiscale entro la soglia del 42 per cento nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi e di ridurla al 40 per cento entro i successivi tre anni. Si tratta di una proposta già avanzata durante l'esame in prima lettura, condivisa sostanzialmente da tutte le forze politiche, come testimoniato dall'iter del citato ordine del giorno. A suo avviso, la generale condivisione politica di tale principio, ove ribadito in terza lettura, potrebbe, ampiamente giustificare un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati anche in tempi estremamente rapidi e solleciti.

Il senatore **VITALI** (PD) illustra l'emendamento 2.7 che, dopo le opportune modifiche apportate dalla Camera dei deputati, rafforza ulteriormente la procedura parlamentare per l'espressione del parere sugli schemi di decreti legislativi, precisando che, se il Governo non intende conformarsi, trasmette nuovamente i testi con osservazioni ed eventuali modificazioni per l'espressione del parere.

Il senatore **BARBOLINI** (PD) illustra l'emendamento 2.9, che precisa l'oggetto del decreto legislativo da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, indicando, oltre all'armonizzazione dei bilanci, anche i tributi delle Regioni e degli enti locali e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, le modalità di esercizio delle competenze legislative sui mezzi di finanziamento e la determinazione dei fabbisogni *standard* sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.

Si sofferma sull'emendamento 3.2, che ribadisce che la composizione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale deve essere proporzionale ai Gruppi anche dopo la sua costituzione.

Il senatore **D'UBALDO** (PD) si sofferma sull'emendamento 1.2, che precisa l'ambito solo finanziario e non anche istituzionale delle norme previste per il Comune di Roma quale Capitale della nazione, sottolineando l'esigenza di fugare ogni dubbio circa la configurazione istituzionale di Roma capitale.

Illustra l'emendamento 6.1, che sottolinea l'esigenza che la vigilanza sull'anagrafe tributaria sia esercitata dall'apposita Commissione parlamentare, avvalendosi anche della Commissione costituita presso il Ministero delle finanze per presiedere all'albo dei soggetti privati abilitati a effettuare le attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate delle Province e dei Comuni.

Il senatore **VITALI** (PD) si sofferma sull'emendamento 7.1, che sottolinea la necessità di assicurare un finanziamento integrale di tutte le funzioni attribuite alle Regioni.

La senatrice **BASTICO** (PD) illustra congiuntamente le proposte 8.5 e 8.10, rilevando che esse ripropongono essenzialmente il testo a suo tempo accolto dal Senato. Le modifiche introdotte dalla Camera infatti a suo giudizio, hanno peggiorato il testo, in quanto è stato espunto il diritto allo studio dal novero delle funzioni ricomprese nella categoria dell'istruzione. Pur comprendendo che l'orientamento della maggioranza è quello di approvare il testo nell'attuale formulazione, ritiene indispensabile approvare almeno un ordine del giorno che formuli un indirizzo politico al Governo volto a stabilire che rientra nella funzione fondamentale dell'istruzione il diritto allo studio, dizione nella quale si ricomprendono attività rilevanti per garantire l'accesso e il raggiungimento di livelli di successo nell'apprendimento.

Il senatore **BARBOLINI** (PD) illustra la proposta 8.6, rilevando come essa reintroduca nelle funzioni fondamentali il trasporto pubblico locale, funzione esclusa dalle modifiche della Camera.

Il senatore **VITALI** (PD) illustra la proposta 8.8, volta ad eliminare qualsiasi preoccupazione in merito alle modalità perequative del fondo previsto per i livelli non essenziali delle regioni. Il testo in esame infatti appare poco chiaro e rischia di compromettere l'effettiva funzione perequativa del fondo ivi previsto. Illustra poi le proposte analoghe 13.1, 13.2 e 13.3 concernenti la perequazione delle funzioni non fondamentali degli enti locali. In questo caso, ancor più che nel precedente, le preoccupazioni sono motivate dal fatto che tra le funzioni non fondamentali dei comuni rientrano aspetti caratterizzanti delle scelte politiche delle amministrazioni locali.

Il senatore **MERCATALI** (PD) illustra l'emendamento 11.1, rilevando l'opportunità di prevedere forme di premialità per gli enti locali che raggiungano dimensioni ottimali.

Il senatore **VITALI** (PD) illustra poi la proposta 23.1 volta ad escludere Reggio Calabria dal novero delle città metropolitane. Ritiene che la qualificazione di Reggio Calabria come città metropolitana, approvata dalla Camera dei deputati, sia improvvida in quanto potrebbe dar adito ad altre richieste. In merito alla proposta 27.1, fa presente che essa ripristina il testo approvato dal Senato. Anche se riconosce che la modifica introdotta dalla Camera è stata voluta all'unanimità, rileva tuttavia che si tratti di una scelta sbagliata.

Il senatore **PETERLINI** (*UDC-SVP-Aut*) illustra la proposta 28.1 volta soprattutto ad evitare che il disegno di legge determini maggiori spese per la finanza pubblica. Si tratta di un principio fondamentale che in passato non è stato rispettato giacché l'apparato centrale dello Stato non ha ridotto i propri volumi di spesa a seguito del trasferimento di funzioni al sistema delle autonomie locali.

Il senatore **MORANDO** (*PD*) aggiunge la propria firma e illustra la proposta 28.2, svolgendo poi alcune considerazioni più generali sul disegno di legge in esame. Osserva infatti che esso presenta alcune lacune testuali, quali ad esempio l'ambiguità sui criteri contabili (competenza o cassa) ovvero alla omessa distinzione tra parte corrente e spese in conto capitale ai fini della riduzione dei trasferimenti per le funzioni fondamentali, ma soprattutto mostra anche dei difetti di contesto. Sotto tale punto di vista, fa presente che una parte consistente del provvedimento si basa sulle informazioni rilevanti per l'emanazione dei decreti legislativi (quali quelle per la determinazione dei costi *standard*). La sede di raccolta ed elaborazione di tali informazioni, tuttavia, è la Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che ha una connotazione troppo centralistica e troppo dipendente dal ruolo della Ragioneria generale dello Stato. Tale aspetto, prosegue l'oratore, può determinare un ostacolo all'attuazione del federalismo stesso qualora i comuni dovessero scegliere di non cooperare se i dati non fossero ritenuti congrui. Tale impostazione centralistica può essere tuttavia temperata da un "contrappeso" di natura parlamentare che potrebbe essere costituito dal rafforzamento dei servizi di bilancio di Camera e Senato. Questa potrebbe essere la sede per verificare la solidità dei dati, elemento cardine per giungere all'attuazione del federalismo in modo partecipato tra Stato centrale e sistema delle autonomie. Rileva poi, sempre in termini di contesto, che il disegno di legge in titolo fa rinvio, per taluni aspetti, alla legge di riforma della contabilità pubblica. Si potrebbe determinare quindi un paradosso qualora anche la legge di contabilità pubblica facesse rinvio all'individuazione di talune soluzioni ai decreti attuativi del disegno di legge sul federalismo fiscale. In tal caso, infatti, le soluzioni non verrebbero individuate né nell'uno né nell'altro provvedimento. Occorre pertanto introdurre specifiche disposizioni in tema di Patto di stabilità interno almeno in sede di riforma della legge di contabilità pubblica, in modo tale che esse siano rafforzate, permanenti e compatibili con il disegno di legge in esame. A tal proposito ritiene peraltro che il modello ottimale di definizione degli obiettivi di spesa e di *deficit* degli enti locali all'interno del patto di stabilità, dovrebbe essere improntato sull'aggregato anziché a livello di singolo ente locale. Infine, vi dovrebbe essere un raccordo coerente con il codice delle autonomie e con la riforma federale del Senato. Tutti questi passaggi sono tra loro intrinsecamente correlati e dovrebbero essere inseriti in una cornice coerente per la buona riuscita del processo. Conclude rilevando che, a suo avviso, il Governo potrebbe fornire al Parlamento le simulazioni sull'impatto del disegno di legge in esame, posto che alcune università italiane stanno già elaborando analisi di questo tipo. Ormai il quadro è chiaro e quindi è possibile predisporre simulazioni attendibili sulla base della spesa attuale. Ritiene che si tratti di una questione che attiene ai corretti rapporti istituzionali tra Parlamento e Governo.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore **AZZOLLINI** (*PdL*) si pronuncia in senso favorevole all'ordine del giorno G/1117-B/1/1, 5 e 6, dichiarando di condividere la rilevanza delle questioni da esso poste.

Esprime viceversa un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, dal momento che essi ripropongono questioni sulle quali il Senato è stato a lungo impegnato in un attento e scrupoloso esame in prima lettura, raggiungendo una soluzione di equilibrio che egli ritiene appropriata e soddisfacente.

Sottolinea poi che alcune delle proposte emendative presentate mirano ad affinare e migliorare ulteriormente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati mentre le altre intendono reintrodurre formulazioni normative presenti nel testo licenziato dal Senato, nel presupposto che le modificazioni approvate dall'altro ramo del Parlamento siano peggiorative.

Con riferimento alle questioni recate nell'emendamento 2.4, presentato dal presidente Baldassarri, sottolinea, a testimonianza della loro rilevanza, che in prima lettura il Governo e la maggioranza si erano assunti l'impegno politico di dar corso all'ordine del giorno, vertente sulle medesime tematiche, approvato dall'Assemblea del Senato con avviso unanime. Ciò nonostante,

ribadisce il proprio parere contrario alla luce della necessità di preservare i contenuti del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Aggiunge inoltre che un'approfondita discussione delle questioni sollevate dal senatore Morando, con riferimento alla proposta di unificare e rafforzare il servizio del bilancio dei due rami del Parlamento e la revisione del Patto di stabilità in favore del potere di spesa per investimenti degli enti locali, potrà avere luogo durante l'esame in sede referente del disegno di legge di riforma delle procedure di bilancio (Atto Senato n. 1397), auspicando l'instaurazione di un confronto costruttivo fra tutte le componenti del Parlamento per raggiungere un avanzato punto di sintesi delle varie istanze, analogamente a quanto è accaduto durante l'*iter* parlamentare del disegno di legge di attuazione del federalismo fiscale.

Dichiara infine la propria disponibilità a valutare con attenzione gli ordini del giorno che dovessero risultare dalla eventuale trasformazione delle proposte emendative.

Il ministro CALDEROLI ribadisce preliminarmente che il Governo intende pervenire all'approvazione definitiva del disegno di legge senza ulteriori modifiche rispetto a quelle già apportate dalla Camera dei deputati, per evitare l'allungamento dei tempi di attuazione della riforma federalista, considerati anche i termini per l'esercizio delle deleghe recate dal disegno di legge.

Invita pertanto al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, che potrebbero essere trasformati in ordini del giorno, preannunciandone una valutazione positiva per quel che riguarda in particolare la proposta 6.1 del senatore D'Ubaldo.

Dichiara inoltre di accogliere l'ordine del giorno G/1117-B/1/1,5 e 6, giudicando di estremo interesse la proposta del senatore Vitali sulla riorganizzazione degli uffici periferici del Governo, che rappresenterebbe a suo avviso un considerevole salto di qualità nella razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa.

Ribadisce poi che è in corso di predisposizione la stesura definitiva del disegno di legge recante la Carta delle autonomie locali e aggiunge, in relazione alla proposta di unificazione dei servizi del bilancio della Camera e del Senato, avanzata dal senatore Morando, che essa riveste un contenuto di grande rilievo, soprattutto nella prospettiva di una riforma costituzionale volta a diversificare le funzioni e le competenze legislative dei due rami del Parlamento.

Sottolinea l'importanza dei temi posti dagli emendamenti dell'opposizione, in relazione alla sanità, all'istruzione e al trasporto pubblico locale, evidenzia in proposito la necessità di preservare le formulazioni normative definite dalla Camera dei deputati, con un accordo quasi unanime delle singole forze parlamentari, considerato che esse rappresentano a suo parere un avanzato punto di sintesi.

Il senatore **VITALI** (PD), preso atto della positiva valutazione del Relatore e del Governo con riguardo all'ordine del giorno G/1117-B/1/1,5 e 6, dichiara di ritirarlo in vista di una sua riproposizione per l'esame in Assemblea.

Il senatore **BARBOLINI** (PD) preannuncia che il gruppo Partito democratico si riserva la possibilità di presentare ordini del giorno in Assemblea sulle questioni evidenziate nei propri emendamenti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Il presidente **BALDASSARRI**, verificata la sussistenza del numero legale prescritto per deliberare, pone in votazione l'emendamento 1.1 che risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti dall'1.2 al 2.3.

Il senatore **MORANDO** (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.4. Dopo l'annuncio di voto favorevole da parte del senatore **BENEDETTI VALENTINI** (Pdl), l'emendamento 2.4 posto in votazione, risulta respinto.

In esito a distinte votazioni le Commissioni riunite respingono anche gli emendamenti dal 2.5 al 23.1.

Il senatore **MORANDO** (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 27.1, segnalando che esso intende reintrodurre il riferimento al patto di convergenza, disciplinato dall'articolo 18, in luogo di quello al Patto di stabilità interno, introdotto dalla Camera dei deputati, con una modifica a suo parere nettamente peggiorativa e priva di senso.

La questione ha un grande rilievo politico, poiché una delle linee portanti del testo licenziato dal Senato era il coinvolgimento delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome nel processo di realizzazione del patto di convergenza, del quale sottolinea le fondamentali implicazioni sull'assetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

Dopo aver ribadito che la menzione del rispetto del Patto di stabilità interno è assolutamente superflua, esprime forti perplessità sul procedimento di verifica della congruità delle attribuzioni finanziarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, rilevando che esso, nella configurazione che assume con la modifica apportata dalla Camera dei deputati, è destinato a generare un serio contenzioso tra lo Stato e le autonomie speciali, rischiando in alternativa di non poter essere addirittura attuato.

Il senatore **PETERLINI** (*UDC-SVP-Aut*), anticipando il voto contrario della propria parte politica, esprime stupore per i rilievi svolti dal senatore Morando, ricordando che il testo all'esame del Senato è stato definito con il consenso delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome interessate, e ha altresì raccolto un ampio consenso politico presso l'altro ramo del Parlamento. Sottolinea pertanto che esso è un importante punto di sintesi tra i vari interessi in gioco e non deve essere messo in discussione dal punto di vista politico.

Il ministro **CALDEROLI** ricorda che il testo in esame ha ricevuto l'avallo dei rappresentanti delle Regioni ad autonomia speciale e delle province di Trento e Bolzano e discende altresì dall'approvazione quasi unanime di un emendamento proposto dall'opposizione durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 27.1 e, con successive e separate votazioni, le proposte dalla 27.2 alla 28.2.

Si passa quindi alla votazione per il conferimento del mandato al Relatore.

Il senatore **BARBOLINI** (*PD*) motiva il voto di astensione della propria parte politica, preannunciando altresì che essa intende designare il senatore Vitali quale relatore di minoranza per l'esame in Assemblea.

Nel richiamarsi ai rilievi svolti dai senatori del proprio Gruppo, osserva che il testo in esame può essere considerato un buon risultato legislativo grazie all'apporto dato dalla propria parte politica durante l'esame parlamentare del disegno di legge sia alla Camera che al Senato, facendo presente che in esso sono stati introdotti importanti miglioramenti, come confermato anche dal giudizio positivo della Corte dei conti che ha dato atto del venir meno dei profili normativi che avrebbero rischiato di introdurre un modello di federalismo fiscale improntato ad una logica competitiva. Viceversa, dopo l'accoglimento delle modifiche prospettate dall'opposizione, il federalismo fiscale che il Parlamento si appresta ad approvare si ispira a un principio solidaristico volto alla promozione della crescita e dello sviluppo delle singole realtà territoriali.

Auspica inoltre che il Governo mantenga il suo impegno a presentare quanto prima al Parlamento il disegno di legge sull'ordinamento delle autonomie locali in ordine al quale preannuncia l'atteggiamento costruttivo della propria parte politica in una logica di confronto di merito con la maggioranza e il Governo, come è avvenuto durante la discussione del disegno di legge in materia di federalismo fiscale.

Ribadisce tuttavia che il testo in esame contiene numerose questioni irrisolte, in relazione alle quali richiama le riserve della propria parte politica. In primo luogo, la mancata previa definizione delle funzioni amministrative degli enti locali, rinviate dal Governo a una fase successiva, determinerà confusione nella definizione dell'autonomia finanziaria degli enti locali. Dopo aver ricordato che essi stanno attraversando un momento di estrema difficoltà dal punto di vista finanziario, ricorda la proposta avanzata dalla propria parte politica di un allargamento dei vincoli del Patto di stabilità interno per consentire ai comuni margini maggiori di operatività nell'effettuare spese per investimenti, con riferimento agli appalti pubblici già in corso di esecuzione, in una fase di grave crisi economica per le imprese.

Ricordato che ulteriori questioni insolute riguardano il finanziamento delle funzioni amministrative connesse all'esercizio del diritto allo studio e l'inclusione di Reggio Calabria nel novero delle città metropolitane, lamenta la mancata presentazione di un quadro sulla finanza pubblica delle Regioni e degli enti locali, quale risulterebbe dall'approvazione del disegno di legge, il quale avrebbe consentito una reale discussione della riforma proposta soprattutto con riferimento ai flussi di entrata delle autonomie territoriali ed al conseguente finanziamento delle loro spese. Al riguardo, esprime l'avviso che dietro alla mancata predisposizione di tale documento vi sia una precisa ragione politica, interna allo schieramento della maggioranza, diretta a non evidenziare tutti i potenziali profili problematici della riforma sotto il profilo della sostenibilità finanziaria.

Preannuncia infine che il Gruppo Partito democratico intende presentare, per l'esame in Assemblea, specifici ordini del giorno su tali questioni, auspicando che il Governo e la maggioranza siano disponibili a valutarli positivamente.

Il senatore **PETERLINI** (*UDC-SVP-Aut*), pur rilevando come il provvedimento persegua obiettivi condivisi dalle diverse parti politiche e sia il frutto di un lavoro che ha coinvolto i membri delle Commissioni senza posizioni precostituite, preannuncia l'astensione non partecipando al voto.

Il senatore **Paolo FRANCO** (*LNP*) esprime soddisfazione per l'esito raggiunto e sottolinea come il provvedimento di attuazione del federalismo fiscale costituisca una riforma fondamentale per il Paese, condivisa aldilà delle diverse posizioni politiche. Evidenzia in tal senso la necessità che tale riforma si accompagni ad una parallela revisione in senso federalista dell'assetto costituzionale, che risponda all'interesse della collettività e sia anch'essa condivisa dalle diverse parti politiche. Preannuncia quindi il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore **VIZZINI** (*PdL*), dopo aver ringraziato tutti i partecipanti per la qualità del lavoro svolto, evidenzia come il provvedimento costituisca finalmente l'attuazione della previsione costituzionale in materia di federalismo fiscale, sottolineando al riguardo come l'esame svolto abbia dimostrato un lavoro collaborativo e condiviso tra maggioranza ed opposizione su temi che riguardano l'assetto delle istituzioni, senza pregiudiziali di posizioni politiche. Richiama il tema della carta delle autonomie, già all'esame della Commissione affari costituzionali, sottolineando poi la necessità che all'attuazione del federalismo fiscale si accompagni una complessiva ridefinizione degli assetti istituzionali con particolare riferimento al ruolo dei due rami del Parlamento. Ringrazia infine il ministro Calderoli per la continuità del lavoro svolto in rappresentanza del Governo in ordine ai molteplici aspetti del provvedimento, preannunciando quindi il voto favorevole della propria parte politica.

Il ministro **CALDEROLI** esprime il proprio ringraziamento a tutti i componenti delle Commissioni per il lavoro svolto, auspicando una pronta definizione dell'esame anche nel passaggio presso l'Assemblea.

Il presidente **BALDASSARRI** pone quindi ai voti la proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge 1117-B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Le Commissioni riunite approvano.

La seduta termina alle ore 13.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1117-B

Art. 1

1.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.2

D'UBALDO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale» con le seguenti: «e detta norme sull'ordinamento finanziario del Comune di Roma in quanto Capitale della nazione».

1.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, 'ultimo periodo dopo le parole: «e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale» aggiungere le seguenti: «, ferma restando la disciplina relativa alle Regioni a statuto speciale».

Art. 2

2.1

BIANCO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, MERCATALI, LUSI, STRADIOTTO, D'UBALDO, BARBOLINI, BASTICO

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; determinazione dei meccanismi con cui promuovere la convergenza dei diversi territori verso i costi e i fabbisogni standard, nonché assicurare un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, attraverso un processo dinamico pluriennale denominato "patto per la convergenza", di cui al successivo articolo 18;».

2.2

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «adozione di schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata in sede comunitaria al fine di rendere trasparenti le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche e definizione dei principi diretti all'adozione di un bilancio consolidato delle Amministrazioni pubbliche con le proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo tipico da definire d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;».

2.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2 lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché costituzione di una banca dati unitaria tra soggetti istituzionali ed amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica, diretta a garantire un efficace controllo degli andamenti della finanza pubblica, a consentire valutazioni univoche in merito alle grandezze economiche e finanziarie e all'andamento delle singole politiche pubbliche nei diversi livelli territoriali, anche ai fini dell'adozione di regole contabili uniformi atte a favorire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle Amministrazione pubbliche;».

2.4

BALDASSARRI

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) determinazione del limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL nel Documento di programmazione economico-finanziaria, in modo tale che dall'attuazione della presente legge e, comunque, dall'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, sia assicurato il rispetto di tale limite e definito di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo; previsione che entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale

complessiva non superi il 42 per cento; entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente la pressione fiscale complessiva non superi il 40 per cento; e a fissare quindi, successivamente a tale termine, tale percentuale a un livello non superiore a quello della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno; determinazione nel Documento di programmazione economico-finanziaria di un preciso e distinto obiettivo di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione; a proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva. A tali fini entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici; salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche; ».

2.5

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, lettera u), alle parole: «previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato.» premettere: «e semplificazione dell'attività di accertamento e di riscossione e delle relative procedure di scelta del contraente;».

2.6

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, lettera mm) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*ivi compresa la valorizzazione dell'istituto del credito d'imposta e agevolato*».

2.7

ADAMO, D'UBALDO, MERCATALI, LUSI, STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, INCOSTANTE, BARBOLINI, BASTICO

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per l'espressione di un nuovo parere da parte delle Commissioni di cui al comma 3.».

2.8

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h).

2.9

VITALI, BARBOLINI, BASTICO, ADAMO, LUSI, INCOSTANTE, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, D'UBALDO

Al comma 6 primo periodo, sostituire le parole da: «i principi fondamentali» fino alla fine del periodo con le seguenti: «norme in materia di:

- a) tributi delle regioni degli enti locali e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali;*
- b) modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento;*
- c) determinazione dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni fissati con legge statale;*
- d) armonizzazione dei bilanci».*

2.10

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 20» inserire il seguente periodo: «L'emanazione dei decreti delegati di cui al comma 1 è comunque subordinata alla introduzione nell'ordinamento italiano della "Carta delle autonomie locali" in cui saranno individuate le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117,

secondo comma, lettera *p*), della Costituzione; disciplinato il conferimento delle funzioni amministrative spettanti a comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

adeguato l'ordinamento degli enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; disciplinato l'ordinamento di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione e del procedimento di istituzione delle città metropolitane;

stabiliti i principi per l'accorpamento e la soppressione di enti intermedi e strumentali dello Stato e delle regioni;

nonché le modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio».

2.11

STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, LUSI, VITALI, D'UBALDO, INCOSTANTE, BARBOLINI, BASTICO, ADAMO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ne assicura la coerenza con il processo di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, istituzione delle città metropolitane e relativo alla definizione della Carta delle autonomie locali».

Art. 3

3.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere l'articolo.

3.2

BARBOLINI, BASTICO, ADAMO, D'UBALDO, LUSI, INCOSTANTE, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, VITALI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari anche dopo la sua costituzione.»

3.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «, dei quali» fino a: «in rappresentanza dei comuni» con le seguenti: «dei quali sei in rappresentanza delle regioni di cui tre appartenenti alle Assemblee regionali; due in rappresentanza delle province; quattro in rappresentanza dei comuni di cui, uno in rappresentanza dei comuni sotto i 5.000 abitanti e uno dei comuni delle aree metropolitane».

3.4

BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, VITALI, MERCATALI, D'UBALDO, LUSI, INCOSTANTE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Comitato partecipano ai lavori della Commissione secondo le modalità stabilite con apposito regolamento».

Art. 6

6.1

D'UBALDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi anche della Commissione istituita in base al comma 2, articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Art. 7

7.1

INCOStANTE, ADAMO, VITALI, D'UBALDO, LUSI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le regioni dispongono di tributi propri e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali che, insieme ai trasferimenti perequativi ricevuti dallo Stato, sono in grado di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro attribuite;».

7.2

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*della legislazione statale*» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo al riconoscimento dei carichi fiscali e».

7.3

ADAMO, D'UBALDO, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, LUSI, INCOSTANTE, MERCATALI, BARBOLINI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi, la coerenza con la struttura di progressività del singolo tributo erariale su cui insiste l'aliquota riservata e la coerenza con il principio di semplificazione e con l'esigenza di standardizzazione necessaria per il corretto funzionamento della perequazione».

7.4

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione» con le seguenti: «riferibili al proprio territorio».

Art. 8

8.1

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, D'UBALDO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative», con le seguenti: «all'esercizio delle loro funzioni».

8.2

BASTICO, MERCATALI, D'UBALDO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, LUSI, VITALI, ADAMO, BARBOLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «*delle prestazioni fissate dalla legge statale*» aggiungere le seguenti: «e dei fabbisogni standard».

8.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali» aggiungere le seguenti: «, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione,».

8.4

BARBOLINI, ADAMO, INCOSTANTE, VITALI, D'UBALDO, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, LUSI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in condizioni» aggiungere le seguenti: «di uniformità,».

8.5

INCOStANTE, VITALI, LUSI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, D'UBALDO, BARBOLINI, ADAMO, MERCATALI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza, il trasporto pubblico locale e regionale e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1)».

8.6

STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, INCOSTANTE, LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, D'UBALDO

Al comma 3, dopo le parole: «l'assistenza» inserire le seguenti: «, il trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c) del comma 1.

8.7

BIANCO, BASTICO, STRADIOTTO, INCOSTANTE, VITALI, D'UBALDO, LUSI, BARBOLINI, ADAMO, MERCATALI

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «lettera a), numero 1)» aggiungere le seguenti: «e di cui alla lettera a), numero 2)»; dopo la parola: «IVA» aggiungere le seguenti: «dei tributi propri»;

sostituire la lettera e) con la seguente:

*«e) definizione delle modalità con le quali le spese di cui alla lettera a), numero 1) sono perequate in base al principio dei fabbisogni *standard*, mentre le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono perequate in base al principio delle differenze delle capacità fiscali».*

8.8

VITALI, INCOSTANTE, D'UBALDO, ADAMO, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, LUSI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi derivati regionali, delle addizionali e delle compartecipazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) destinate al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media relativa a tali spese. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra regioni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), nell'insieme delle regioni».

8.9

INCOStANTE, BASTICO, STRADIOTTO, D'UBALDO, MERCATALI, LUSI, VITALI, ADAMO, BIANCO, BARBOLINI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) definizione delle modalità con cui il valore dell'aliquota di equilibrio dell'addizionale regionale all'IRPEF richiesta per il funzionamento del sistema perequativo delle capacità fiscali delle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), è determinato in misura sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da coprire la differenza tra il livello attuale di tali spese e i gettiti delle imposte dedicate al loro finanziamento come previsto all'articolo 8, comma 1, lettera d)».

8.10

BASTICO, STRADIOTTO, D'UBALDO, BIANCO, VITALI, LUSI, ADAMO, INCOSTANTE, MERCATALI, BARBOLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti» con le seguenti: «per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 11

11.1

MERCATALI, BARBOLINI, D'UBALDO, BASTICO, STRADIOTTO, INCOSTANTE, ADAMO, LUSI, VITALI, BIANCO

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) forme di premialità per l'effettivo esercizio e finanziamento delle funzioni in relazione al raggiungimento di dimensioni demografiche e territoriali adeguate allo svolgimento delle funzioni fondamentali secondo i principi di differenziazione e adeguatezza salvaguardando le peculiarità

territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, dei territori montani e delle isole minori».

Art. 13

13.1

ADAMO, LUSI, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, VITALI, MERCATALI, BASTICO, D'UBALDO, STRADIOTTO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relativamente al superamento del criterio della spesa storica» aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, la dimensione del fondo è determinata, per i comuni e per le province, dalla somma per tutti gli enti di quel livello di governo delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun ente. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili pro capite dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali assegnati al finanziamento delle funzioni diverse da quelle fondamentali che consentano ad un ente di quel livello di governo di finanziare integralmente la propria spesa storica pro capite in tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di ciascun ente è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili pro capite in ciascun ente dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento di tali funzioni».

13.2

BIANCO, MERCATALI, INCOSTANTE, BASTICO, STRADIOTTO, LUSI, VITALI, D'UBALDO, ADAMO, BARBOLINI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, le aliquote dei tributi derivati, delle addizionali e delle compartecipazioni destinate al finanziamento delle spese corrispondenti a tali funzioni sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra comuni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento delle spese corrispondenti alle funzioni diverse da quelle fondamentali nell'insieme rispettivamente dei comuni e delle province;».

Consequentemente, al medesimo comma, lettera f), sostituire le parole da: «e le città metropolitane» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «di cui alla lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da ridurre adeguatamente la differenza tra la capacità fiscale per abitante media e la capacità fiscale per abitante effettiva di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

13.3

D'UBALDO, INCOSTANTE, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, VITALI, BARBOLINI, ADAMO, LUSI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definizione delle modalità in base alle quali per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni, le province e le città metropolitane di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da eliminare la differenza tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

Art. 15

15.1

LUSI, VITALI, ADAMO, BASTICO, STRADIOTTO, D'UBALDO, MERCATALI, INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e disciplina le modalità con cui le città metropolitane che sostituiscono le corrispondenti province acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano».

Art. 16

16.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «l'azione» a: «vincolate nella destinazione;» con le seguenti: «l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale tra il Centro-Nord ed il Mezzogiorno si attua attraverso interventi speciali organizzati in piano organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;».

Art. 18

18.1

VITALI, ADAMO, BIANCO, MERCATALI, D'UBALDO, BASTICO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, BARBOLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «I decreti legislativi di cui all'articolo 2 determinano le modalità per stimare i fabbisogni standard necessari al finanziamento della spesa per investimenti di regioni ed enti locali, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 2), della ricognizione di cui all'articolo 22, dell'entità del patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 19, nonché del livello del debito pregresso e degli oneri correnti per il suo finanziamento da parte delle singole amministrazioni. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 determinano altresì le modalità di coordinamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di regioni ed enti locali per l'accesso ai mercati finanziari nonché per le politiche di gestione attiva del debito, con l'obiettivo di rendere minimo il costo a carico delle pubbliche finanze delle attività di investimento da parte di regioni ed enti locali.».

Art. 19

19.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere l'articolo.

19.2

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni sono esclusi quei beni, facenti parte del patrimonio di cui al presente comma, che sono stati inseriti in programmi di alienazione finalizzati al recupero di risorse da destinare alla riduzione del debito pubblico;».

19.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i singoli beni da attribuire» aggiungere le seguenti: «introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi correnti finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli attivi; definizione dei criteri ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al PIL, tenuto conto del valore dei cespiti patrimoniali ad essi attribuiti».

19.4

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, la lettera a) dopo le parole: «i singoli beni da attribuire» aggiungere le seguenti: «introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi correnti finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli attivi; individuazione delle tipologie di cespiti patrimoniali da attribuire agli enti di cui al comma 1 per le quali deve essere mantenuta la titolarità in capo allo Stato a garanzia del debito pubblico».

19.5

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «beni da attribuire;» aggiungere le seguenti: «ferme le prerogative disposte da norme di valenza costituzionale previste per le regioni a statuto speciale».

Art. 21

21.1

MERCATALI, ADAMO, BARBOLINI, LUSI, INCOSTANTE, BIANCO, VITALI, STRADIOTTO, BASTICO, D'UBALDO

Al comma 1, lettera e), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «, assicurando l'eventuale compensazione delle minori entrate risultanti attraverso un parametro derivante dalla media ponderata dei bilanci dell'ultimo quinquennio;».

Art. 22

22.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2 alle parole: «da effettuare nelle aree sottoutilizzate» premettere le seguenti: «, intendendo per infrastrutture la rete stradale, autostradale e ferroviaria, rete telematica, idrica, fognaria, elettrica e del gas, strutture portuali ed aeroportuali, aule scolastiche, posti letto ospedalieri per cura e riabilitazione e posti per didattica e ricerca universitaria in proporzione agli abitanti», e aggiungere le seguenti: «, garantendo alle regioni del Meridione una quantità di risorse proporzionate ai Fondi per le aree sottoutilizzate,».

Art. 23

23.1

D'UBALDO, INCOSTANTE, BIANCO, MERCATALI, LUSI, VITALI, ADAMO, BASTICO, BARBOLINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e Reggio Calabria».

Art. 27

27.1

VITALI, D'UBALDO, MERCATALI, LUSI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di stabilità interno» con le altre : «di convergenza di cui all'articolo 18».

27.2

D'UBALDO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, VITALI, LUSI, STRADIOTTO, BASTICO, INCOSTANTE, BIANCO

Sopprimere il comma 7.

27.3

STRADIOTTO, VITALI, INCOSTANTE, BARBOLINI, D'UBALDO, ADAMO, LUSI, BIANCO, MERCATALI, BASTICO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e province autonome di cui al comma 1, acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.».

Art. 28

28.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciascuno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei pareri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, è corredato di relazione tecnica sugli effetti sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto e sul fabbisogno delle disposizioni in esso contenute. Qualora l'attuazione di uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 2 determini nuovi o maggiori oneri, i medesimi decreti possono essere deliberati in via definitiva solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. In allegato al Documento di programmazione economico finanziaria il Governo presenta annualmente una relazione che dà conto degli effetti finanziari e redistributivi derivanti dall'attuazione della presente legge, nonché della dinamica della spesa corrente e della pressione fiscale e del livello quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici in ciascun livello di governo.».

28.2

BARBOLINI, VITALI, ADAMO, LUSI, D'UBALDO, STRADIOTTO, INCOSTANTE, BASTICO, MERCATALI, BIANCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Eventuali decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui all'articolo 2 è corredato di una clausola relativa ai suoi effetti finanziari e di una relazione tecnica da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari ai sensi dell'articolo 2, comma 3. Al fine di garantire il monitoraggio sull'impatto finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, il Governo presenta al Parlamento, in allegato al Documento di programmazione economica-finanziaria, una relazione idonea a consentire una valutazione dell'incidenza del processo di riforma sulle principali variabili che concorrono a determinare, per ciascun esercizio, il quadro di finanza pubblica ed il risultato complessivo di bilancio della normativa adottata.».